



COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

Seduta n. 11

Deliberazione n. 51 del 28/12/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024. CONFERMA ALIQUOTE E ULTERIORE AGEVOLAZIONE SU FABBRICATI ADERENTI "PATTO PER LA CASA

L'anno **2023**, addì **ventotto**, del mese di **Dicembre** alle ore **21:00**, in **videoconferenza**, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, è convocato il Consiglio Comunale.

Richiamata l'Appendice al Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 27 luglio 2022, contenente la disciplina dello svolgimento in videoconferenza delle riunioni del consiglio comunale e delle sue articolazioni, risultano presenti:

Cognome Nome	Carica	Presente	Assente	Da remoto
MESCHIARI TANIA	Sindaca	X		X
LUGLI MARIO	Consigliere	X		X
MALAVASI ILARIA	Vice Sindaca	X		X
REGGIANI ALDA	Consigliere	X		X
BERSELLI ANDREA	Consigliere	X		X
LISIO COSTANZA	Consigliere	X		X
LEO VITTORIO	Consigliere	X		X
SALVIOLI CORRADO	Consigliere	X		X
TOMASINI MADDALENA	Consigliere	X		X
GELATTI LAURA	Consigliere	X		X
BEVINI ROBERTO	Consigliere	X		X
GARUTI ROBERTO	Consigliere	X		X
MILONE SALVATORE	Consigliere	X		X

Presenti: 13 Assenti: 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Esther Melania Carletta, collegata da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico, che provvede alla redazione del presente verbale.

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, ed essendo legale il numero degli intervenuti, la Sindaca, Sig.ra Tania Meschiari, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori: Reggiani Alda, Salvioli Corrado, Milone Salvatore.

Sono presenti, collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico, l'Assessore esterno, Sacchetti Enzo, e il Responsabile del Servizio Finanziario, dottor Carlo Bellini.

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024. CONFERMA ALIQUOTE E ULTERIORE AGEVOLAZIONE SU FABBRICATI ADERENTI “PATTO PER LA CASA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 738, ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale IUC (composta da IMU, TASI e TARI), di cui all'art. 1, comma 639, L. 27/12/2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), che restano in vigore ed ha previsto l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) disciplinandone il relativo regime impositivo;

Considerato che la “nuova” imposta municipale propria (IMU) è disciplinata nei commi da 739 a 783, art. 1, della legge n. 160/2019;

Visti:

- l'articolo 1, comma 748, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- l'articolo 1, comma 749, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Considerato che la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visti:

- l'articolo 1, comma 750, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- l'articolo 1, comma 751, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che fino all'anno 2022, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento, e i comuni possono aumentare la suddetta aliquota fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Visto l'articolo 1, comma 752, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Considerato:

- che l'articolo 1, comma 758, lett. d), della legge n. 160 del 2019 dispone che sono esenti i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge

27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

- che il comune di Bomporto non ricade nelle aree di cui sopra, pertanto, i terreni agricoli sono soggetti all'applicazione dell'IMU;

Visti:

- l'articolo 1, comma 753, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- l'articolo 1, comma 754, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- l'articolo 1, comma 755, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 960 del 12/06/2023, dove viene approvato il regolamento attuativo del Programma "Patto per la Casa", finalizzato ad ampliare l'offerta di alloggi in locazione a canone calmierati, composta da quei nuclei familiari che non sono nelle condizioni di soddisfare autonomamente il proprio fabbisogno abitativo sul libero mercato;

Visto l'articolo 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2021 il Comune ha la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

Considerato inoltre che:

- il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 a decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;
- ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione, che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti, non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;
- pertanto, all'art. 6 ter del D.L. n. 132 del 2023, in base al quale la delibera di approvazione

delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, pena inefficacia della stessa, opererà solo a decorrere dall'anno di imposta 2025;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 16.02.2023, esecutiva, con cui sono state determinate per l'anno 2023 le aliquote e le detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:

1. Abitazioni principali appartenenti alla categoria catastale A1, A8 e A9 e relativa pertinenza, intendendo esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo – **Aliquota 0,50 per cento**. Detrazione per Abitazione Principale € 200,00.
2. Edifici appartenenti alla categoria catastale “B” espressamente adibiti a scuole per l'infanzia. – **Aliquota 0,46 per cento**.
3. Immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di 1° grado (genitori -> figli / figli -> genitori) - **Aliquota 0,50 per cento** (limitata agli immobili di cat. Catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 con relativa pertinenza intendendo esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, concessi in comodato d'uso gratuito a genitori e/o figli che siano residenti negli immobili - il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l'anno a cui si applica il beneficio).
4. Abitazioni e relative pertinenze intendendo esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo concesse in locazione, a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui al comma 3 dell'art. 2 alla legge 431/1998. - **Aliquota 0,76 per cento**. (Il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l'anno a cui si applica il beneficio).
5. Abitazioni e relative pertinenze, locate con contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale - **Aliquota 0,76 per cento**. (Il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l'anno a cui si applica il beneficio).
6. Laboratori (categoria catastale C3) - **Aliquota 0,95 per cento**.
7. Negozi (categoria catastale C1) - **Aliquota 0,95 per cento**.
8. Capannoni industriali (categoria catastale D escluso D5 e D10) - **Aliquota 0,91 per cento**.
9. Aree Fabbricabili - **Aliquota 1,06 per cento**.
10. Terreni Agricoli - **Aliquota 1,06 per cento**
11. Aliquota ordinaria **1,06 per cento**;

Considerato:

- che la legge 160/2019 ha abrogato la disciplina della IUC e della TASI di cui alla L. 147/2013 e la disciplina dell'IMU di cui al D.L. 201/2011;
- che per garantire gli equilibri di bilancio il comune deve approvare le aliquote IMU per l'anno di imposta 2024;

Ritenuto, per i motivi sopra espressi, di dover approvare per l'anno 2024 le aliquote IMU nella seguente misura:

1. Abitazioni principali appartenenti alla categoria catastale A1, A8 e A9 e relativa pertinenza intendendo esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo – **Aliquota 0,50 per cento**.

- Detrazione per Abitazione Principale € 200,00;
2. Edifici appartenenti alla categoria catastale “B” espressamente adibiti a scuole per l’infanzia. – **Aliquota 0,46 per cento**;
 3. Immobili concessi in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta di 1° grado (genitori -> figli / figli -> genitori) - **Aliquota 0,50 per cento** (limitata agli immobili di cat. Catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 con relativa pertinenza intendendo esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, concessi in comodato d’uso gratuito a genitori e/o figli che siano residenti negli immobili - il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l’anno a cui si applica il beneficio);
 4. Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione, a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui al comma 3 dell’art. 2 alla legge 431/1998. - **Aliquota 0,76 per cento**. (Il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l’anno a cui si applica il beneficio);
 5. Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione, a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui al comma 3 dell’art. 2 alla legge 431/1998, e che inoltre aderiscono al programma “Patto per la casa Emilia Romagna” - **Aliquota 0,38 per cento**. (Il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l’anno a cui si applica il beneficio);
 6. Abitazioni e relative pertinenze, locate con contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale - **Aliquota 0,76 per cento**. (Il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l’anno a cui si applica il beneficio).
 7. Laboratori (categoria catastale C3) - **Aliquota 0,95 per cento**.
 8. Negozi (categoria catastale C1) - **Aliquota 0,95 per cento**.
 9. Capannoni industriali (categoria catastale D escluso D5 e D10) - **Aliquota 0,91 per cento**.
 10. Aree Fabbricabili - **Aliquota 1,06 per cento**.
 11. Terreni Agricoli - **Aliquota 1,06 per cento**
 12. Aliquota ordinaria **1,06 per cento**.
 13. Fabbricati rurali ad uso strumentale - **Aliquota 0,00 per cento**.
 14. Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati - **Aliquota 0,00 per cento**.

Si segnala, inoltre, che gli immobili ancora inagibili per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, a seguito dell’ordinanza della Regione Emilia-Romagna n.8 del 17/03/2021 che ha ristretto il perimetro dei Comuni soggetti alle misure emergenziali post sisma, escludendo il comune di Bomporto, sono soggetti, già a partire dall’anno 2022, al pagamento dell’imposta ridotta del 50%, avendo perso il diritto all’esenzione;

Visti:

- l’articolo 1, comma 779 della L. 160/2019, secondo il quale le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente;

- il comunicato pubblicato lo scorso 30 novembre (https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Comunicato_30_novembre_2023.pdf), con cui il MEF ha fornito indicazioni in merito alla proroga all'anno di imposta 2025 dell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'art. 1, commi 756 e 757, della Legge n. 160/2019. Come è noto, l'obbligo in discorso, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, decorre dall'anno di imposta 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del DL n. 132/2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 170/2023. Per l'anno di imposta 2024, quindi, i comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art. 13, commi 15 e 15-bis, del DL n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Ne deriva che, per l'anno 2024, non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU, utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote vigenti nell'anno di imposta 2023;
- l'articolo 138 del DL 34/2020, per effetto del quale sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 25 luglio 2023 (GU serie generale n. 181 del 04.08.2023), con il quale si conferma ai sensi del TUEL al 31 dicembre 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;

Ricordato che sulla delibera in esame è stata presentata una osservazione/proposta di emendamento, da parte del Consigliere Roberto Garuti, acquisita al protocollo dell'ente n. 17823 del 21/12/2023. La Giunta ha valutato accoglibile la proposta, dando mandato al Responsabile finanziario, dottor Carlo Bellini, di verificare l'applicabilità della proposta stessa.

Viene sottoposta, pertanto, al Consiglio Comunale una modifica alla delibera inviata in sede di convocazione, che recepisce detta proposta del Consigliere Garuti, che sarà oggetto di votazione separata e su cui si è espresso il Responsabile finanziario, dottor Carlo Bellini, con pareri separati.

Si propone, pertanto, di inserire nel dispositivo della proposta di delibera in oggetto il punto 7, che va a modificare la proposta originaria trasmessa ai Consiglieri, che si riporta di seguito:

*7. Immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta di 1° grado (genitori ->figli/figli->genitori) iscritti nella gestione INPS competente come **collaboratore/coadiuvante agricolo** con conseguente versamento dei contributi nella gestione INPS lavoratori autonomi oltre al versamento del premio INAIL.- **Aliquota 0,20 per cento** (Limitata agli immobili di cat. Catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 con relative pertinenze di cat. Catastale C2, C6 e C7 **insistenti sul fondo** - il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l'anno a cui si applica il beneficio);*

Dato atto che

- l'illustrazione e discussione unica degli oggetti 1, 2, 3 e 4 dell'Odg, è stata riportata nella precedente deliberazione n. 50, che qui si intende integralmente richiamata;
- tutti gli interventi effettuati nel corso della seduta consiliare sono riportati nella registrazione audio-video conservata agli atti.

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in

ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Contabile Finanziaria e Tributi, Dott. Carlo Bellini, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000.

Si procede, pertanto, con la votazione dell'emendamento presentato dal Consigliere Roberto Garuti, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, acquisito al protocollo dell'ente n. 17823 del 21/12/2023, e per il quale è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Contabile Finanziaria e Tributi, Dott. Carlo Bellini, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, con l'inserimento del punto 7 nel dispositivo della presente deliberazione, nel testo che segue :

*7. Immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta di 1° grado (genitori->figli/ figli->genitori) iscritti nella gestione INPS competente come **collaboratore/coadiuvante agricolo** con conseguente versamento dei contributi nella gestione INPS lavoratori autonomi oltre al versamento del premio INAIL.- **Aliquota 0,20 per cento** (Limitata agli immobili di cat. Catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 con relative pertinenze di cat. Catastale C2, C6 e C7 **insistenti sul fondo** - il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l'anno a cui si applica il beneficio).*

Con la seguente votazione, resa mediante dichiarazione individuale

- presenti n. 13;
- voti favorevoli n. 11 (n. 9 consiglieri del gruppo “*Bomporto, Solara, Sorbara Insieme*”, Roberto Garuti del gruppo “*Noi Bomporto – Gelatti Sindaca*” e Laura Gelatti del gruppo “*Noi Bomporto – Gelatti Sindaca*”);
- voti contrari n. 2 (Consiglieri Roberto Bevini del gruppo “*Noi Bomporto – Gelatti Sindaca*” e Salvatore Milone del gruppo “*Idee in Movimento – Milone Sindaco*”);
- astenuti n. 0.

DELIBERA

di approvare l'emendamento nel testo sopra riportato.

La sindaca, quindi, procede a mettere in votazione la delibera nel testo emendato.

Con l'unanimità dei voti favorevoli, resi mediante dichiarazione individuale

DELIBERA

per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato

- di confermare/adequare per le motivazioni esposte in parte narrativa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2024 le seguenti aliquote dell'IMU e detrazioni per l'abitazione principale:
 1. Abitazioni principali appartenenti alla categoria catastale A1, A8 e A9 e relativa pertinenza intendendo esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo – **Aliquota 0,50 per cento**. Detrazione per Abitazione Principale € 200,00.
 2. Edifici appartenenti alla categoria catastale “B” espressamente adibiti a scuole per l'infanzia. – **Aliquota 0,46 per cento**.
 3. Immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di 1° grado (genitori -> figli / figli -> genitori) - **Aliquota 0,50 per cento** (Limitata agli immobili di cat. Catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 con relative pertinenze di cat. Catastale C2, C6 e C7 concessi in comodato d'uso gratuito a genitori e/o figli che siano residenti negli immobili - il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa

autocertificazione I.M.U. entro l'anno a cui si applica il beneficio).

4. Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione, a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui al comma 3 dell'art. 2 alla legge 431/1998. - **Aliquota 0,76 per cento**. (Il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l'anno a cui si applica il beneficio).
 5. Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione, a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui al comma 3 dell'art. 2 alla legge 431/1998, e che inoltre aderiscono al programma "Patto per la casa Emilia Romagna" - **Aliquota 0,38 per cento**. (Il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l'anno a cui si applica il beneficio)
 6. Abitazioni e relative pertinenze, locate con contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale - **Aliquota 0,76 per cento**. (Il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l'anno a cui si applica il beneficio).
 7. Immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta di 1° grado (genitori -> figli / figli -> genitori) iscritti nella gestione INPS competente come **collaboratore/coadiuvante agricolo** con conseguente versamento dei contributi nella gestione INPS lavoratori autonomi oltre al versamento del premio INAIL.- **Aliquota 0,20 per cento** (Limitata agli immobili di cat. Catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 con relative pertinenze di cat. Catastale C2, C6 e C7 **insistenti sul fondo** - il beneficio decade qualora non sia stata presentata la relativa autocertificazione I.M.U. entro l'anno a cui si applica il beneficio).
 8. Laboratori (categoria catastale C3) - **Aliquota 0,95 per cento**.
 9. Negozi (categoria catastale C1) - **Aliquota 0,95 per cento**.
 10. Capannoni industriali (categoria catastale D escluso D5 e D10) - **Aliquota 0,91 per cento**.
 11. Aree Fabbricabili - **Aliquota 1,06 per cento**.
 12. Terreni Agricoli - **Aliquota 1,06 per cento**.
 13. Aliquota ordinaria **1,06 per cento**.
 14. Fabbricati rurali ad uso strumentale - **Aliquota 0,00 per cento**.
 15. Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati - **Aliquota 0,00 per cento**.
- di procedere all'inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

A seguito di separata votazione, resa mediante dichiarazione individuale, che dà quale esito finale l'unanimità dei consensi favorevoli, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito per i necessari adempimenti di legge.

Allegato: proposta di emendamento.

Letto, approvato e sottoscritto:

LA SINDACA
Sig.ra Tania Meschiari
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Esther Melania Carletta
sottoscritto digitalmente
